



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

Visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

Visto il D.M. 226/2021 con cui è stato emanato Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il D.R. 706 del 09/03/2022 - Regolamento per i corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visti il DD.MM. n. 117/23 e 118/23 del 02/03/2023;

Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti uffici amministrativi;

Viste la delibera della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 09/05/2023;

Viste le delibere del Senato Accademico del 16/05/2023, del 20/06/2023 e del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2023 e del 27/06/2023, relative all'approvazione dell'istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca per il XXXIX ciclo e alla ripartizione delle borse di studio a valere sui DM 117/2023 e 117/2023;

Visto il Decreto rettorale n. 1370/23 del 25/05/2023 con il quale è stato bandito il XXXIX ciclo di dottorato;

Considerata l'opportunità di bandire ulteriori posti di dottorato a valere sui predetti DD.MM. e su enti finanziatori che hanno stipulato le convenzioni successivamente alla pubblicazione del bando ordinario e su finanziamenti su Partenariati Estesi;

Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>;

DECRETA:

Art. 1 – Attivazione di ulteriori posti di dottorato

1. Sono attivati e banditi per l'a.a. 2023/2024 – XXXIX ciclo – i seguenti posti per i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati a valere sulle risorse dei DD.MM. 117/2023, 118/2023, su enti finanziatori che hanno stipulato le convenzioni successivamente alla pubblicazione del bando ordinario e su finanziamenti su Partenariati Estesi:

CORSO DI DOTTORATO	BORSE DM 118	BORSE DM 117	BORSE PARTNENARIATI ESTESI	ENTI TERZI
ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE			1 (Progetto ETIC)	
BENI CULTURALI FORMAZIONE E TERRITORIO	1			
INGEGNERIA DELL'IMPRESA	1			
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE	1			
DATA SCIENCES	2			
FISICA				2 (CREF)
INGEGNERIA CIVILE	2	1		
MATERIALS FOR SUSTENABLE	1			
SOCIAL, OCCUPATIONAL AND MEDICO-LEGAL SCIENCES	2			
NEUROSCIENZE	2	1		
SCIENZE CHIMICHE	2	1		
SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE APPLICATE	3	1		
STORIA E SCIENZE FILOSOFICO-SOCIALI	1			
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE		16		
ECONOMIA AZIENDALE		1		
ECONOMIA E FINANZA				1(CREF)
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE		1		
INGEGNERIA ELETTRONICA		2		
INGENERIA INDUSTRIALE		4		
TISSUE ENGINEERING		1		

La scadenza per la presentazione delle domande di concorso per tutti i posti di cui al comma 1 e all'art. 2 è fissata al 25 agosto 2023 alle ore 12.00.

Per la borsa del Dottorato in Economia e Finanza finanziata dal CREF la tematica di ricerca obbligatoria è la seguente:

L'argomento della ricerca verterà sulle determinanti della crescita economica attraverso l'impiego di un approccio granulare per studiare i profili di specializzazione ai livelli nazionale e locale. L'analisi richiederà l'applicazione di metodi della Teoria dei Network e della Teoria dei Sistemi Complessi per l'individuazione e la misura delle capacità

produttive e innovative e per lo studio delle loro implicazioni per la crescita economica. La ricerca riguarderà anche gli aspetti dinamici della transizione verso sistemi economici sostenibili.

Il candidato parteciperà ad attività di ricerca ad alto livello in collaborazione con il gruppo di Economic Fitness e Complexity al Centro Ricerche Enrico Fermi (CREF: <https://cref.it>). Il candidato avrà la possibilità di lavorare con studiosi di diverse discipline in un ambiente di ricerca attivo e multidisciplinare.

Nel corso del programma di dottorato il candidato acquisirà competenze in Teoria dei Network e in Sistemi Complessi, Machine Learning, e metodi quantitativi non standard per l'analisi della Complessità Economica (<https://cref.it/en/service/02-social-and-economic-complexity>).

La seguente lista di pubblicazioni comprende numerosi contributi dei membri del gruppo di ricerca: <https://efc-school.cref.it/references>

Art. 2 – Attivazione del Dottorato Nazionale

1. È istituito ed attivato per l'anno accademico 2023/2024, il XXXIX ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "TorVergata" denominato "SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE" in forma associata con le seguenti Istituzioni:

- Università Telematica E-Campus
- Università Vita-Salute San Raffaele
- Università di Modena e Reggio Emilia
- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
- New Vision University - TIBLISI, GEORGIA
- Université de Picardie Jules Verne- Francia
- Accademia delle Belle Arti – ROMA
- Accademia delle Belle Arti – FIRENZE
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) – ROMA
- Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
- Fondazione LIA
- Zanichelli Editore S.p.A.
- Ediser SRL
- Fondazione Giannino Bassetti
- EDRA S.p.A.
- Fondazione MAXXI – Roma
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
- Biblioteca Valliceliana - Roma

2. Sono attivate le seguenti borse di studio per il dottorato di cui al presente articolo:

POSTI CON BORSA COSÌ SUDDIVISI

- BORSE PNRR DI ATENEO n. 28 (n. 14 (PA) 8 (Patrimonio Culturale) a valere sul DM 118/2023 e n. 6 a valere sul DM 117/2023

cofinanziate da:

- EDRA SpA
 - Fondazione Giannino Bassetti
 - Edizioni Centro Studi Erickson SpA
 - Fondazione LIA
 - Zanichelli Editore SpA
 - Ediser SRL
- Università Vita-Salute San Raffaele – n. 1 a valere sul DM 118/2023 (Patrimonio Culturale)
 - Università Telematica E-Campus – n. 1
 - Borse Accademia delle Belle Arti di Roma n. 1
 - Borse Accademia delle Belle Arti di Firenze n. 2
 - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) – Roma n. 1

POSTI PER BORSISTI DI STATO ESTERO

- New Vision University TIBLISI, GEORGIA - n. 2
- Università de Picardie Jules Verne- FRANCIA n. 1

POSTI RISERVATI AI DIPENDENTI

- Fondazione MAXXI – Roma N. 2
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) –n. 1
- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - n. 3
- Biblioteca Valliceliana - Roma n. 1

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati indipendentemente dalla nazionalità e dall'età, purché in possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, ovvero una laurea di secondo livello, conseguita in Italia o all'estero.

2. Nel caso in cui i candidati abbiano conseguito all'estero il titolo di studio di cui al presente precedente comma, la Commissione Giudicatrice dovrà obbligatoriamente verificare che il titolo sia equivalente ad un titolo di studio del sistema universitario italiano. L'equivalenza del titolo sancita dalla Commissione avrà valore **unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato**. Si precisa che l'equivalenza del titolo non risulterà nel riconoscimento legale dello stesso, per il quale sarà necessario fornire la Dichiarazione di Valore nelle modalità e tempistiche di cui al successivo art. 5 comma 5.

3. Il titolo di studio di cui al comma 1 potrà, in alternativa, essere conseguito **entro e non oltre la data finale dell'immatricolazione fissata al 31 ottobre 2023** per cui:

- i candidati che alla scadenza del bando non siano ancora in possesso del titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato potranno essere comunque ammessi alle prove d'esame con riserva;
- nel caso di dottorato che preveda una prova scritta, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame scritto, i candidati potranno fornire alla Commissione giudicatrice, lo stesso giorno dell'esame, un'autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando l'apposito

modello B disponibile sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>; **il titolo potrà pertanto essere valutato ai fini dell'ammissione al dottorato.**

- nel caso di dottorato che preveda la sola prova orale, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame orale, i candidati dovranno trasmettere all'Ufficio Dottorati (concorso@phd.uniroma2.it) un'autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando l'apposito **modello B** disponibile sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>; **il titolo tuttavia verrà valutato solo nel caso in cui tale autocertificazione pervenga prima della pubblicazione degli ammessi alla prova orale.**
- nel caso in cui il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **successivamente** all'esame, i candidati potranno comunque essere ammessi al corso di dottorato a condizione che gli stessi, entro e non oltre il termine del 31/10/2023, forniscano un'autocertificazione del titolo conseguito, sempre utilizzando il **modello B** disponibile online.

Si precisa che in questa fattispecie non è prevista l'assegnazione di alcun punteggio per il titolo di studio conseguito.

4. I requisiti di ammissione definiti obbligatori, riferiti a ciascun corso di dottorato di cui all'art. 1, **sono stabiliti nelle schede pubblicate online per ciascun corso di dottorato raggiungibili dal sito <http://dottorati.uniroma2.it>, dovranno essere soddisfatti senza deroghe, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali.** I documenti e le informazioni valutabili, obbligatori oppure opzionali **costituiscono parte integrante e sostanziale.** La mancanza nella domanda di concorso di un documento o di una informazione indicata come obbligatoria comporterà l'esclusione d'ufficio dalle prove concorsuali.

5. I criteri di assegnazione dei punteggi, verranno deliberati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta preliminare, prima della valutazione dei titoli, e successivamente resi pubblici, a beneficio dei candidati. Ulteriori indicazioni verranno fornite sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>.

6. Si precisa che, in fase di registrazione al sistema, sarà necessario indicare le seguenti informazioni: dettagli relativi al conseguimento del diploma di maturità, dettagli della laurea triennale (Bachelor) con relativi esami sostenuti, dettagli della laurea magistrale ovvero specialistica ovvero di secondo livello (Master) con relativi esami sostenuti.

7. Tutta la documentazione prodotta dai candidati ai fini della presentazione delle domande sarà soggetta a controlli volti ad accertare la completezza della stessa. **Qualsiasi documento che risulti mendace comporterà l'esclusione del candidato dalle procedure concorsuali in qualsiasi fase del procedimento, anche successivamente all'espletamento delle prove ed alla conclusione dell'iter di selezione.** In caso di documentazione ritenuta mendace si procederà ai termini di legge.

Inoltre, l'Ateneo può disporre **anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del corso** l'esclusione dal concorso dei candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o **le cui autocertificazioni risultino mendaci. Nel caso in cui il candidato venga escluso successivamente all'ammissione al corso, lo stesso è tenuto anche al risarcimento dei ratei di borsa di studio eventualmente percepiti. L'esclusione sarà disposta con decreto rettorale.**

8. **L'esclusione verrà disposta con apposito motivato provvedimento** da parte dell'Ateneo, qualora si rilevi una delle seguenti omissioni, rilevata prima dell'ammissione del candidato al concorso:

- mancato o tardivo pagamento della tassa di partecipazione al concorso;
- mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- omesso caricamento delle informazioni e dei documenti obbligatori in fase di compilazione della domanda

di concorso; rientra in questa fattispecie l'eventuale caricamento di file vuoti ovvero contenenti informazioni di natura diversa rispetto a quanto richiesto.

- mancata presentazione dell'autocertificazione del titolo, nella fattispecie in cui lo stesso venga conseguito dal candidato successivamente all'esame.

9. Eventuali modifiche ai requisiti di concorso, nonché alle procedure per la presentazione delle domande di ammissione e/o al numero di posti e di borse di studio disponibili, saranno rese note, **prima dell' scadenza del bando**, esclusivamente sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>, che i candidati sono tenuti a monitorare costantemente.

Art. 4 - Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate **esclusivamente on line, previa registrazione al sistema, entro e non oltre la data e l'ora indicata, per ciascun dottorato, nella tabella di cui all'art. 1 comma 1**, accedendo alla seguente pagina web: <https://phd.uniroma2.it/dottorati/login.aspx>. **Non saranno a nessun titolo accettate domande pervenute con modalità differenti.** La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione dei dati anagrafici, delle informazioni e dei documenti dichiarati. I candidati con disabilità dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario e la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.

2. I candidati, **italiani e stranieri**, hanno facoltà di presentare, se interessati, domande di partecipazione a più corsi di dottorato. Tutte le domande di partecipazione presentate da un singolo candidato sono soggette alle medesime regole di cui al presente articolo, compreso quanto stabilito per il pagamento delle tasse di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4.

Non saranno valutati i titoli inoltrati secondo modalità e in formati diversi rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dalla scheda del corrispettivo corso di dottorato.

Art. 5 – Contributi di partecipazione al concorso

1. Al termine della procedura di cui al precedente art. 3, sarà obbligatorio provvedere al versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 35,00 tramite pagamento on line su canale PagoPA seguendo le istruzioni che saranno pubblicate sulla pagina web del bando di concorso.

2. I candidati **italiani** dovranno versare l'importo relativo al contributo di partecipazione al concorso, secondo la procedura descritta al comma 1, **inderogabilmente entro e non oltre il 1 Settembre 2023, indipendentemente dal/i corso/i di Dottorato prescelto/i**. Il mancato pagamento del suddetto contributo entro i termini stabiliti comporterà l'esclusione d'ufficio dalle procedure concorsuali.

3. I candidati **stranieri** saranno tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso al momento dell'immatricolazione, **solo in caso di effettiva ammissione** al corso di dottorato, con procedura che verrà indicata successivamente.

4. Nel caso in cui i candidati, sia italiani che stranieri, presentino più domande di partecipazione ai corsi di dottorato:

- i candidati **italiani** dovranno versare il contributo di partecipazione **per ciascun corso di dottorato** per cui è stata presentata domanda di partecipazione, sempre secondo la procedura di cui al comma 1;
- i candidati **stranieri**, in caso di ammissione, dovranno versare il contributo di partecipazione solo per il corso

di dottorato per cui si chiede l'immatricolazione.

Art. 6 - Cittadini stranieri

1. Ai fini del presente bando, sono considerati candidati stranieri coloro i quali non abbiano la cittadinanza italiana, **indipendentemente dalla nazione in cui è stato conseguito il titolo di studio idoneo all'ammissione.**

I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso seguendo la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, così come descritta nel precedente art. 3. All'atto dell'immissione dei propri dati anagrafici nella piattaforma online, **i candidati sono tenuti:**

- **ad inserire tutti i nomi e cognomi riportati sul proprio passaporto,**
- **a non utilizzare vezzeggiativi e/o diminutivi (nomignoli)**
- **a verificare che nell'inserimento non siano avvenuti errori di digitazione**

2. Durante la procedura online, i candidati stranieri dovranno specificare se intendano partecipare come dottorandi autonomi, in presenza di una fonte propria di finanziamento (**c.d. Borsisti di Stato Estero**), ovvero di concorrere, oltre che per il posto, anche per una borsa di studi dell'Ateneo, anche finanziata con fonti esterne.

I dottorandi autonomi (c.d. Borsisti di Stato Estero) godono del beneficio di essere esonerati da eventuali prove concorsuali scritte, di poter sostenere gli esami orali a distanza e di essere inseriti in una graduatoria riservata rispetto ai concorrenti ordinari.

3. Per le disposizioni relative alle immatricolazioni dei candidati stranieri si rimanda al successivo art. 12.

4. I cittadini **stranieri, comunitari ed extracomunitari**, come stabilito nel precedente art. 4, sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso **successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali, solo se ammessi al corso di dottorato.**

5. **I cittadini stranieri extracomunitari ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese extracomunitario, entro sei mesi dall'immatricolazione,** devono trasmettere via mail all'Ufficio Dottorati all'indirizzo concorso@phd.uniroma2.it, pena la decadenza d'ufficio dal corso di dottorato, la **dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea dichiarato o la copia della richiesta presentata alle autorità competenti per il rilascio della suddetta dichiarazione.**

6. **I candidati ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese comunitario** non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione di valore, ma sono tenuti a presentare il Diploma Supplement conformemente alla direttiva europea 2005/36/CE.

Art. 7 – Altre disposizioni

1. L'Ateneo ha facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare o di riaprire i termini di scadenza del presente bando, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

2. La Commissione Giudicatrice può, a suo insindacabile giudizio, consentire ai candidati la regolarizzazione d'omissioni puramente formali, quindi tempestivamente sanabili, rilevate in sede di verifica della domanda d'ammissione e/o della documentazione allegata. In tal caso il candidato è ammesso al concorso "con riserva" al fine di dare modo allo

stesso di regolarizzare quanto rilevato dalla Commissione entro e non oltre la data fissata per la prima prova d'esame.

3. La procedura concorsuale potrà essere annullata in ogni momento fino alla nomina dei vincitori, qualora i corsi non vengano accreditati da parte dell'ANVUR e per i posti banditi su borse di studio a valere sui DD.MM. 117/23 e 118/23 qualora il MUR non confermi il finanziamento previsto dai predetti DD.MM.

Art. 8 – Modalità di selezione

1. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

2. La Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame.

3. L'idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100, anche se non espressamente indicato nella scheda del dottorato prescelto.

4. Le informazioni relative allo svolgimento dell'esame saranno rese pubbliche esclusivamente attraverso la pubblicazione delle opportune indicazioni sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Qualora il concorso preveda sia la prova scritta che la prova orale, la data prevista per quest'ultima sarà comunicata ai candidati dalla Commissione esaminatrice il giorno dello svolgimento della prova scritta. **Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale.**

6. Le graduatorie finali saranno rese pubbliche con le stesse modalità a seguito del decreto di approvazione degli atti concorsuali.

7. **L'amministrazione non invierà pertanto comunicazioni a domicilio ovvero via posta elettronica e la pubblicazione degli esiti del concorso sul sito avrà valore di notifica di legge a tutti gli effetti.**

Art. 9 – Commissione Giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice viene nominata con Decreto Direttoriale la cui composizione verrà resa nota con almeno una settimana di anticipo rispetto all'inizio delle prove concorsuali. Ulteriori indicazioni verranno fornite sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>.

2. La Commissione Giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilirà la modalità di ripartizione del punteggio assegnato ai titoli valutabili nonché alle prove scritte e orali qualora previste.

3. Soccorso istruttorio: il sistema di acquisizione delle domande in mancanza di informazioni e/o documenti ritenuti obbligatori produrrà una ricevuta con una chiara indicazione di **non validità della domanda**. Il candidato è il solo responsabile delle informazioni e dei documenti forniti durante la compilazione della domanda. In caso di domanda incompleta o errata, la Commissione Giudicatrice potrà applicare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 7 comma 2 del presente bando, purché gli errori e/o le omissioni vengano corretti prima delle prove d'esame. **È escluso dalla presente disposizione il Progetto di Ricerca che in nessun caso potrà essere sanato e/o corretto e/o trasmesso al di fuori dei termini indicati nella tabella di cui all'art.**

Art. 10 – Servizi per le persone disabili e studenti con DSA

1. I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che per lo svolgimento delle prove di ammissione necessitano dell'aiuto di un tutor per la lettura e/o scrittura della prova, del supporto di un interprete LIS, di particolari ausili, di tempi aggiuntivi - pari al 30% in più rispetto a quelli prefissati - devono darne avviso alla "Commissione d'Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità e DSA" inviando una mail con il modulo di richiesta compilato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@caris.uniroma2.it e giovanni.larosa@uniroma2.it.

2. Le richieste dovranno essere compilate sui moduli disponibili sul sito http://caris.uniroma2.it/?page_id=208 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prima prova concorsuale per chiedere l'assistenza del tutor o ausili di uso comune e con almeno 20 giorni di anticipo per ausili tecnologici di uso comune.

Art. 11 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato istanza di subentro nei termini previsti di cui al successivo art. 13.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà presentare domanda di immatricolazione per un solo corso di dottorato. A seguito della convalida della domanda di immatricolazione, il candidato dovrà presentare una rinuncia in forma scritta prima di poter procedere ad una nuova iscrizione.

Art. 12 – Immatricolazione ai corsi di dottorato

1. I **concorrenti** risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line secondo le istruzioni che verranno indicate **a tutti** successivamente all'ammissione al corso.

2. Il termine di scadenza per l'immatricolazione **dei candidati italiani verrà comunicato unitamente alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali ed è da intendersi tassativo.**

3. Tutti i candidati stranieri risultati vincitori avranno accesso alla domanda di immatricolazione nei termini previsti per i candidati italiani indipendentemente dalle procedure di acquisizione del visto di ingresso in Italia e/o della documentazione comprovante lo status di borsista di stato estero. I predetti candidati saranno nominati vincitori solo dopo la presentazione della documentazione riportata nei commi seguenti.

4. Per i concorrenti **stranieri** risultati vincitori la procedura di immatricolazione verrà abilitata dall'Ufficio Dottorati previa trasmissione di idonea documentazione, come di seguito specificato:

- a)** nel caso di vincitori **stranieri** candidati **come dottorandi autonomi (c.d. Borsisti di Stato Estero):**
- **i cittadini extracomunitari** dovranno obbligatoriamente trasmettere all'Ufficio Dottorati:
 - (i)** il permesso di soggiorno in corso di validità, **ovvero**
 - (ii)** il visto d'ingresso, **ovvero**
 - (iii)** la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;
 - **sia i cittadini comunitari che i cittadini extracomunitari**, dovranno trasmettere la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento, come, a titolo di esempio:
 - (iv)** un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, **ovvero**

- (v) una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, **ovvero**
- (vi) una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, **ovvero**
- (vii) la dichiarazione scritta di una istituzione che intenda finanziare il candidato **ovvero**
- (viii) un contratto di lavoro retribuito.

In nessun caso un concorrente candidato come dottorando autonomo (c.d. Borsista di Stato Estero) potrà essere assegnatario di una borsa di studio d'Ateneo.

In nessun caso il possesso della borsa LazioDISCO potrà essere considerato come documentocomprovante la capacità finanziaria di autosostentamento.

- b)** nel caso di vincitori **stranieri candidati per la borsa di Ateneo, i cittadini extracomunitari** dovranno obbligatoriamente trasmettere all'Ufficio Dottorati:
- (i) il permesso di soggiorno in corso di validità, **ovvero**
 - (ii) il visto d'ingresso, **ovvero**
 - (iii) la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;
- c)** i concorrenti **stranieri** candidati per la borsa di Ateneo **vincitori senza borsa** se intenzionati a procedere all'immatricolazione senza borsa di studio, **oltre** alla documentazione indicata nel precedente punto b), **dovranno** trasmettere la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento come, a titolo di esempio:
- (iv) un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, ovvero
 - (v) una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, **ovvero**
 - (vi) una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, **ovvero**
 - (vii) una dichiarazione scritta di qualsiasi istituzione che desideri finanziare il candidato per qualsiasi ragione, **ovvero**
 - (viii) un contratto di lavoro retribuito.

In nessun caso il possesso della borsa LazioDISCO potrà essere considerato come documentocomprovante la capacità finanziaria di autosostentamento.

3. Ai fini della compilazione della domanda di immatricolazione il vincitore sarà tenuto a produrre una serie di dichiarazioni, indipendentemente dalla nazionalità. In particolare, dovrà autocertificare:

- di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
- di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione all'eventuale svolgimento di attività lavorative esterne o alla prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato a condizione che il reddito lordo percepito per suddette attività non sia superiore all'importo annuale lordo della borsa di dottorato fissato in euro 20.037,45;
- di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato dovrà essere valutata positivamente da due relatori esterni al Collegio dei docenti e essere depositata obbligatoriamente presso l'archivio informatico di Ateneo;

- di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento dottorale dell'Ateneo e le eventuali successive modifiche che interverranno durante la frequenza del dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non avere già percepito in passato una borsa di studio o frazione di essa per un corso di dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di essere a conoscenza che, se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno, l'erogazione sarà effettuata **solo a seguito del perfezionamento della relativa Convenzione e del versamento da parte dell'ente finanziatore delle relative annualità**; in questo caso prima dell'immatricolazione al candidato verrà richiesto di compilare e firmare un modulo di integrale accettazione delle condizioni di erogazione della borsa esterna.
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di essere a conoscenza che, se la borsa prevede un programma di ricerca specifico, la stessa potrà essere assegnata solo a seguito di accettazione del predetto programma.

Art. 13 - Subentri

1. I candidati che non abbiano compilato la domanda di immatricolazione on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei che abbiano presentato istanza di subentro entro i termini previsti.

2. In caso di idoneità al concorso, per avere diritto al subentro in graduatoria a seguito di rinuncia, tutti i candidati idonei potranno presentare istanza di subentro secondo le modalità che verranno rese note successivamente alla pubblicazione del Decreto di Approvazione degli Atti Concorsuali sul sito dei Dottorati di Ricerca.

Art. 14 - Borse di studio e altre forme di finanziamento

1. Le borse di studio e le altre tipologie di finanziamento previste dalla normativa vigente vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni Giudicatrici.

2. L'importo annuale della borsa di studio a decorrere dal 1 Luglio 2022 è di **€ 20.037,45 lordo**, comprensivo anche del contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico dell'Ateneo salvo successive modificazioni disposte dal MUR, ad eccezione di borse con importo differente specificatamente indicate nelle schede dei singoli corsi. Il predetto importo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, sia a carico dell'Ateneo e sia a carico del percipiente.

3. **L'importo annuale delle borse di studio di Ateneo associate al Corso di Dottorato in Matematica è incrementato del 30% mentre l'importo annuale delle borse di studio di Ateneo associate ai Corsi di Dottorato in Materials for Sustainable Development e Scienze Chimiche è incrementato di € 7000 essendo i corsi afferenti a Dipartimenti di eccellenza.**

4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, per un periodo **massimo di tre anni complessivi (36 mensilità)**, ad eccezione del Dottorato in Economia e Finanza la cui durata è di 4 anni (48 mesi).

5. Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno erogate solo a seguito del perfezionamento della stipula della Convenzione con il finanziatore esterno, che dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura della spesa della borsa stessa, l'eventuale maggiorazione per il soggiorno all'estero nonché il fondo di mobilità e ricerca ai sensi della normativa

vigente. In caso di mancata sottoscrizione della Convenzione con il finanziatore esterno la borsa non potrà essere attivata escludendo, per questo, qualsiasi responsabilità di ogni natura da parte dell'Ateneo.

6. L'importo della borsa di studio tranne quelle a valere sul DM 118/23 può essere incrementato nella misura del 50% per un massimo di 3 mesi a fronte di eventuali periodi di soggiorno all'estero. L'incremento è erogato a seguito di autorizzazione in funzione della disponibilità economica. Ulteriori periodi potranno essere finanziati **solo con risorse esterne ovvero con residui non utilizzati per il medesimo scopo.**

7. L'incremento del 50% delle borse di studio a valere sul DM 118/23 in caso di periodi di formazione all'estero nonché l'attribuzione dei fondi di mobilità e ricerca saranno erogati solo qualora l'azienda o il gruppo di ricerca del Dipartimento ospitante il dottorando eroghi i relativi fondi.

8. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate tranne la prima che potrà essere erogata in un lasso temporale da 2 a 4 mesi.

Art. 15 – Borse di Dottorato a valere sul DM 118/23 e 117/2023

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 4 Componente 1 Investimento 3.4 ha stanziato risorse per qualificare e innovare i percorsi di dottorato, mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, "cultura dell'innovazione" e internazionalizzazione. Nell'ambito della Missione 4 Componente 1 Investimento 4.1. ha stanziato risorse per l'attivazione di programmi di dottorato dedicati ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale.

2. L'Università ha deliberato di destinare le borse di dottorato di durata triennale ai corsi di dottorato dell'Ateneo nell'ambito dei seguenti programmi: - transizioni digitali e ambientali - ricerca PNRR - Pubblica Amministrazione - Patrimonio culturale

3. L'Università ha selezionato i progetti di ricerca da attivare nell'ambito dei corsi di dottorato dell'Ateneo accreditati per il 39° ciclo. Tali progetti, ai sensi dei sopraccitati DD.MM. 117/2023 e 118/2023, risultano:

- a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'investimento nei termini stabiliti dal PNRR;
 - c. conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere; e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR.
4. I progetti di ricerca destinatari delle borse di dottorato ex DD.MM. 117/2023 e 118/2023 devono altresì:
- a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i criteri di ammissibilità specificati nei DD.MM.;
 - b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca

presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università beneficiaria;

- c. prevedere eventuali periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
- d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
- e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- f. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

5. I percorsi di dottorato finanziati su fondi PNRR prevedono:

- a) **periodi di studio e ricerca presso altri soggetti, diversi dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"** da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi, anche non continuativi;
- b) **periodi di studio e ricerca all'estero** da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi (aumentabili fino a 18 nelle sole ipotesi di co-tutela con Ateneo estero), anche non continuativi

6. Le borse di studio descritte nel presente articolo sono vincolate all'esecuzione di specifiche tematiche, coerenti con i criteri indicati, e sono elencate nelle schede di dottorato.

7. Successivamente all'immatricolazione dei candidati risultati vincitori a seguito di selezione, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) procederà alla verifica di ammissibilità dei progetti ai fini del sostegno del PNRR e ANVUR procederà alla verifica della coerenza con i requisiti dei DD.MM.. Compilate tali verifiche, il MUR comunicherà la concessione del finanziamento spettante a ciascun Ateneo. L'ammissione al corso di dottorato dei vincitori di posizioni ex D.M. 118/2023 è da considerarsi pertanto sotto condizione della positiva verifica di coerenza e di ammissibilità e dell'assegnazione del finanziamento ministeriale.

8. In aggiunta agli obblighi previsti per le dottorande e i dottorandi contenuti nel Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, come richiesto dai DD.MM., le dottorande e i dottorandi vincitori di borsa di studio dovranno impegnarsi all'atto dell'immatricolazione a:

- produrre con cadenza semestrale un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede e all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente". La rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma on-line (<https://dottorati.mur.gov.it>) e utilizzando la modulistica ivi presente;

- effettuare i previsti periodi di studio e di ricerca obbligatori all'estero (minimo 6 e massimo 18 mesi) e presso altri soggetti (minimo 6 e massimo 12 mesi) come declinati nella tabella sopraportata;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

9. Tali adempimenti potranno essere oggetto di specifiche da parte del MUR.

10. In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, per le dottorande e i dottorandi vincitori di borse di studio la revoca della borsa è prevista nei seguenti casi:

- a. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR;
- b. mancato svolgimento del periodo minimo previsto di studio e ricerca in impresa o all'estero.

Art.16 - Contributi e quote assicurative

1. Al momento dell'immatricolazione, i dottorandi devono versare **obbligatoriamente** il contributo per l'assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l'imposta di bollo per la domanda.

Art.17 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. I dottorandi, se previsto dal programma del corso, hanno l'obbligo di frequentare i corsi attivati e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal Coordinatore. Il Collegio dei docenti può disporre, motivandola, l'esclusione dal corso, con l'eventuale

decadenza dalla borsa di studio, dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni **senza giustificato motivo**.

2. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica annuale dei risultati conseguiti.
3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a 18 mesi per comprovati motivi di salute o di necessità, quali maternità, servizio militare o servizio sostitutivo civile, frequenza di scuole di specializzazione o per altra grave e documentata motivazione.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di immatricolazione, di concordare, con il Coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, per un massimo di complessive 40 ore, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. I vincitori di concorso che svolgano la loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto l'obbligo di una ulteriore copertura assicurativa a loro carico contro i rischi professionali.

Art. 18 - Conseguimento del titolo

1. Il Dottorato di ricerca dovrà concludersi entro tre anni dall'inizio del corso, salvo i casi di sospensione di cui al precedente art. 16 o di proroga per un massimo di 12 mesi. Il periodo di proroga non sarà in ogni caso retribuito se non con fondi di ricerca dei Dipartimenti.

2. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare il raggiungimento di risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposite Commissioni di cui al successivo comma 4.

3. I dottorandi hanno l'obbligo alla fine del corso di depositare la propria tesi di dottorato presso l'archivio informatico di Ateneo consultabile via internet, salvo deroga concessa a termini di regolamento.

4. Le Commissioni Giudicatrici dell'esame finale sono istituite e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento di Ateneo.

Art. 19 - Tutela della privacy

1. L'Amministrazione universitaria effettua operazioni di trattamento sui dati personali conferiti dal candidato, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("G.D.P.R.") e della normativa italiana di riferimento in tema di protezione dei dati personali (d.gs. 196/2003, "Codice della Privacy", come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e ss. mm. ii).

2. Ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R., il trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione al concorso, eventualmente corredati dai documenti integrativi della suddetta istanza, è finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, alla gestione delle prove selettive e, limitatamente ai candidati risultati vincitori, per la gestione della procedura di immatricolazione al corso di Dottorato.

3. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede a Roma 00133, Via Cracovia, 50, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it.

4. Il trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, G.D.P.R.), viene espletato presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" da parte di personale autorizzato.

5. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati e, per l'effetto, l'impossibilità di dare corso all'iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.

6. Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali essi sono raccolti, avviene in base a procedure manuali, cartacee ed informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici in conformità alla normativa di legge, ovvero per finalità amministrative o didattiche da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.

7. Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti cui i dati devono essere trasmessi in adempimento ad obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell'Ateneo o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

In particolare, i dati forniti su Delphi in fase di immatricolazione al corso di Dottorato verranno messi a disposizione dell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) gestita dal Ministero dell'Istruzione – Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal G.D.P.R., l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it.

9. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, Roma, Piazza Venezia, 11, protocollo@gpdp.itp o protocollo@pec.gpdp.it, reperibili al seguente link <http://garanteprivacy.it>), come previsto dall'art. 77 G.D.P.R. o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Per ogni informazione di dettaglio si rimanda al contenuto della informativa denominata *"Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata"* reperibile e consultabile al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

Art. 20 - Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando si fa riferimento all'art.4 della legge n. 210 del 3/7/1998, all'art. 19 della legge 240/10, al D.M. 14/12/2021 n. 226 e al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" n. 706 del 09/03/2022 - Regolamento per i corsi di Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Il Rettore

(Prof. Nathan Levaldi Ghiron)



NATHAN LEVALDI
GHIRON
06.07.2023 13:09:11
UTC